

Allegato "B" al rogito Dn. Gello Cuneo n. 53080/3900 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICO SPORT"

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1
(Costituzione)

E' costituita una libera associazione denominata

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICO SPORT"
senza vincoli di individuazione grafica nè di interpunzione,
. siglabile, ove consentito

"ASD Amico Sport"

Essa svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte.

Articolo 2
(Sede)

L'Associazione ha sede in Cuneo, corso Francia numero 213.
Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sezioni o gruppi territoriali che formano comunque un unico sodalizio e a tutti gli effetti fanno parte integrante dell'Associazione. Nella loro denominazione dovrà essere indicata "Associazione sportiva dilettantistica Amico Sport".

Articolo 3
(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in appresso.

Articolo 4
(Carattere dell'Associazione e principi ispiratori)
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, estranea a ogni questione religiosa e razziale, non ha scopo di lucro. L'ordinamento associativo è ispirato al principio di democrazia e a quello della partecipazione alle attività da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, espressamente per quanto concerne l'accesso alle cariche sociali elettive.

Articolo 5
(Scopo e attività dell'Associazione)
L'Associazione ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche (in particolare, atletica, ginnastica, nuoto, sport invernali, basket e calcio) tra i soggetti con disabilità intellettuale/relazionale.



Autore Benard
Cuneo Promo

le e deficit associati e non, ai fini educativi, ricreativi, culturali, didattici e agonistici, e all'uopo si propone di:

- porre in essere tutti quei servizi utili al benessere fisico e psicologico degli associati, anche mediante attrezzature idonee, ed in generale quelli del tempo libero, avendo cura di realizzare attività di sport dilettantistico, perseguendo obiettivi mirati al miglioramento dell'integrazione sociale;
 - sviluppare e potenziare la pratica sportiva in tutte le discipline favorendo la diffusione con ogni intervento e iniziativa utile allo scopo, nonchè di favorire l'informazione e lo sviluppo mediante la realizzazione e/o gestione di relativi impianti sportivi e l'acquisto delle attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali.
 - ricorrendone i presupposti, aiutare organizzativamente, economicamente e materialmente, analoghe associazioni senza scopo di lucro che operino per il raggiungimento dei medesimi scopi Statutari per la diffusione della pratica sportiva;
 - organizzare attività formativa e di mantenimento per tutti gli associati o tesserati, allo scopo di mantenere alto l'interesse verso l'attività motoria e sportiva;
 - organizzare Campus o altre forme di attività per la pratica della disciplina sportiva e per l'occupazione del tempo libero
 - organizzare manifestazioni, agonistiche e non, a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale, seminari, ecc.;
 - fare pubblicità e curare pubblicazioni tecniche ed educative sulle attività proposte;
 - coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Coni, Distretti Scolastici, etc.
- Al fine di perseguire il predetto scopo, L'Associazione può svolgere ogni attività in conformità alla legge e alla propria natura di ente senza scopo di lucro, ivi compresi, a titolo sempre esemplificativo e non esaustivo: gestione di beni in proprietà, possesso o detenzione; stipulazione di contratti di locazione aventi ad oggetto beni mobili/immobili; stipulazione di contratti di finanziamento; stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici o privati; collaborazione con altri enti o organismi che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione; svolgimento di attività commerciali e produttive, che abbiano funzione marginale e strumentale rispetto agli scopi dell'Associazione.

Previa iscrizione nei registri prescritti dalla legge, l'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può altresì accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le relative rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione

sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 6

(Requisiti di ammissione degli associati)

L'Associazione consente l'adesione a chiunque ne condivide lo scopo, l'oggetto e i principi ispiratori, senza distinzione di sesso, razza, idee politiche o religiose, estrazione sociale. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda nella quale l'aspirante associato dichiara di condividere lo scopo dell'Associazione e si impegna a rispettarne le regole, lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli Organi associativi. La domanda di ammissione di un minorenni o di un interdetto deve essere presentata da soggetto munito dei correlativi poteri rappresentativi.

Il Consiglio Direttivo ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della domanda per pronunciarsi, a maggioranza di voti, sull'ammissione del nuovo associato e l'iscrizione ha decorrenza da tale delibera. L'eventuale delibera di diniego deve essere comunicata tempestivamente all'interessato.

Il numero degli associati è illimitato.

E' esclusa qualsiasi forma di adesione o partecipazione temporanea alla Associazione salva la facoltà di recesso di cui al successivo articolo 9 (nove).

Articolo 7

(Diritto degli associati)

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e sono oggetto di pari trattamento.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega su tutte le deliberazioni assembleari (ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione); proporsi, se maggiorenni, quali candidati per l'elezione alle cariche associative, salvo sussistano ragioni di ineleggibilità; usufruire, in condizioni di parità e uguaglianza, dei servizi forniti dall'Associazione; partecipare liberamente alle iniziative dell'Associazione; essere costantemente e tempestivamente informati dagli Organi associativi circa i progetti e le attività svolte dall'Associazione.

L'esercizio dei diritti e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo Statuto

Articolo 8



A circular stamp is visible at the top of the signature, containing the text "IN". Below the stamp, there is a large, stylized handwritten signature that appears to read "Antonio Benito". To the right of the main signature, there is a smaller, more legible handwritten signature that appears to read "Antonio Benito".

(Obblighi degli associati)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, spontaneo e volontario. Ciò nondimeno, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo articolo 9 (nove), ciascun associato è tenuto al rispetto dello Statuto, del Regolamento (ove approvato) e delle delibere e decisioni degli Organi associativi, oltre a tenere, in ogni situazione, un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri associati, terzi e dell'Associazione in generale. L'associato, inoltre, è tenuto a corrispondere la quota associativa annuale determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In mancanza di nuova delibera, si intende confermato l'importo dell'anno precedente. Le quote associative devono essere versate entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo. L'associato è anche tenuto al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dalla Statuto.

Articolo 9

(Cessazione della qualità di associato)

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde:

- a) - per la morte della persona fisica o per l'estinzione della persona giuridica, associazione, ente o istituzione;
- b) - per recesso volontario;
- c) - per esclusione deliberata dall'Assemblea per:
 - . mancato versamento della quota associativa scaduta per un periodo di almeno un mese;
 - . violazione delle norme etiche o statutarie;
 - . condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento del vincolo associativo, facendone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, purchè ciò avvenga utilizzando un mezzo di comunicazione idoneo a consentire l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Il recesso è sempre accettato e ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purchè la dichiarazione sia fatta almeno un mese prima. Il recesso comunicato dopo l'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno sociale.

L'apertura della procedura di esclusione per i casi contemplati deve essere comunicata per iscritto all'interessato utilizzando un mezzo di comunicazione idoneo a consentire l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'associato con gli stessi mezzi di comunicazione di cui sopra e deve essere motivato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. La riammissione può essere ri-

chiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Il recesso o il provvedimento di esclusione non libera l'associato dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione. Gli associati receduti o esclusi o gli eredi degli associati defunti non potranno richiedere il rimborso della quota associativa e non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 **(Quota associativa)**

La quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, non è ripetibile in caso di cessazione della qualità di associato. Essa è dovuta, in ogni caso, per tutto l'anno sociale in corso.

E' facoltà degli associati contribuire all'attività associativa con versamenti ulteriori di qualsiasi entità, anch'essi non ripetibili.

La qualifica di associato non è trasmissibile nè per atto tra vivi nè per successione mortis causa.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 11 **(Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea degli associati;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente dell'Associazione;
- d) - il Vice Presidente dell'Associazione;
- e) - il Segretario;
- f) - il Tesoriere;
- g) - il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti (nel prosieguo anche semplicemente Organo di Revisione);
- h) - il Collegio dei Probiviri.

L'organo di Revisione e il Collegio dei Probiviri sono organi eventuali, salvo obbligo per legge.

Tutte le cariche sociali sono libere e volontarie; esse sono prestate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della relativa funzione. Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) - coloro che non siano maggiorenni;
- b) - coloro che siano interdetti o inabilitati;
- c) - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- d) - coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione o Ente di promozione sportiva.

I titolari delle cariche sociali decadono:



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Enrico Bernardini'. To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. Below the signature, the word 'Limone' is handwritten in a cursive script.

- a) - per morte;
 - b) - per dimissioni;
 - c) - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla carica o siano intervenuti gravi motivi;
- La revoca viene deliberata dall'Assemblea, sentito il titolare. La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi deve essere comunicata al C.O.N.I., alla Federazione o Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca, se richiesto dalle relative normative.

Articolo 12

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del programma annuale di attività ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo annuali ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento interno ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- qualsiasi delibera attinente l'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina dell'Organo di Revisione;
- la nomina dei componenti del Consiglio dei Probiviri;
- le modifiche dello Statuto e del Regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- quant'altro a essa demandato per Statuto o per legge.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale per l'esercizio sociale in corso, e di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto, da almeno trenta giorni prima della data della riunione.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro associato con semplice delega scritta, che deve essere conservata dalla Associazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. L'atto di delega, che conserva efficacia per l'eventuale seconda convocazione, potrà essere conferito solo per singole assemblee. La delega può essere conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l'approvazione dei rendiconti annuali consuntivi e preventivi e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. La stessa persona non può rappresentare più di due associati.

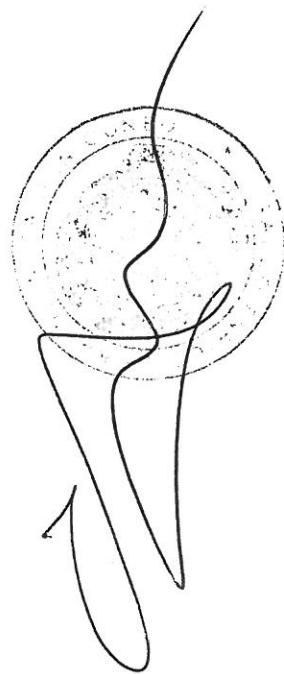
Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto a un voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo. Essa è, altresì, convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea. La convocazione è effettuata con avviso spedito a tutti gli associati almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione, per l'ipotesi in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede purchè entro i confini dello stato Italiano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione, o in assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima tra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto ai sensi di legge o sia comunque redatto da un Notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigerne e regolarne lo svolgimento, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni (che devono in ogni caso consentire l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengono), accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Per le modifiche al presente Statuto, se non imposte dalla normativa, sia in prima



Antonio Bernardi
Vice Presidente

che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Deve inoltre riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di quanto sopra. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli associati. Tutte le deliberazioni dovranno in ogni caso essere portate a conoscenza degli associati, ancorchè non intervenuti. La pubblicità della delibera si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede associativa, in apposita bacheca, per i quindici giorni successivi alla data della sua adozione.

Articolo 13

(Consiglio Direttivo)

IL Consiglio Direttivo è l'organo al quale spettano tutti i poteri connessi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e al raggiungimento dei relativi scopi associativi, ad eccezione delle materia riservate all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazione alla medesima in merito all'attività svolta e al perseguimento degli scopi associativi;
- predispone annualmente - sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere - il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone l'eventuale regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- nomina, fra i propri membri, il Presidente dell'Associazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di elezioni del Consiglio Direttivo;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- assume il personale;

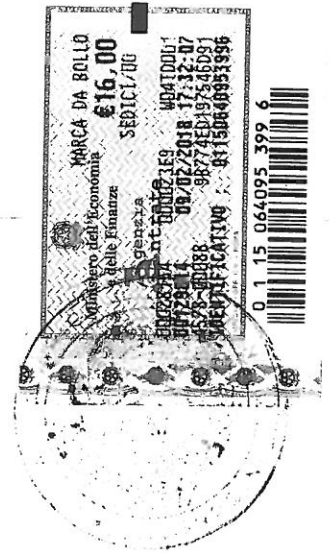
- nomina i tecnici e gli animatori delle attività;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e ne fissa i tempi e le modalità di pagamento;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- delibera in merito agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera su qualsiasi altra questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette nominati dall'Assemblea tra gli associati e resta in carica per quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio Direttivo stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

E' fatto divieto ai consiglieri di rivestire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva, salvo diversa disposizione di legge.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario od opportuno oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede purchè entro i confini dello stato Italiano.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In mancanza sono presiedute dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi da persona designata dagli intervenuti. Chi presiede il Consiglio ne coordina e dirige i lavori, regola la discussione, stabilisce le modalità per le singole votazioni che devono in ogni caso consentire l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengono. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Ennio Benardè
Immane Pionero

Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Articolo 14

(Presidente)

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di elezioni del Consiglio Direttivo, il Presidente è eletto, in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta, ad ogni effetto di legge, l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio manifestandone all'esterno la volontà. Al Presidente compete il potere di firma degli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi degli associati e dei terzi,

Salvo quanto già risultante incidentalmente nei precedenti articoli, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto preventivo e consultivo da presentare all'Assemblea, vista di regola la corrispondenza.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

(Vice Presidente)

Il Vice -Presidente è eletto, in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Durante l'esercizio delle funzioni vicarie, sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impossibilità temporanea, assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 16

(Segretario - Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti, in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, provvede alla redazione e tenuta dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle entrate e ai pagamenti in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed esercita tutte le altre fun-

zioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento ovvero in caso di sua cessazione nel corso dell'esercizio, le funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere l'impedimento, ovvero fino a nuova nomina, dal Presidente.

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità, compila annualmente le bozze del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento ovvero in caso di sua cessazione nel corso dell'esercizio, le funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere l'impedimento, ovvero fino a nuova nomina, dal Presidente.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona e in caso di suo impedimento ovvero in caso di sua cessazione nel corso dell'esercizio, le funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere l'impedimento, ovvero fino a nuova nomina, dal Presidente.

Articolo 17

(Organo di Revisione)

Salvo obblighi speciali in materia, l'Organo di Revisione è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea.

Ove nominato è composto, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti - in entrambi i casi - anche tra non associati, preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori contabili e, comunque, dotati di idonee e comprovate competenze tecniche. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere. L'Organo di controllo così nominato dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

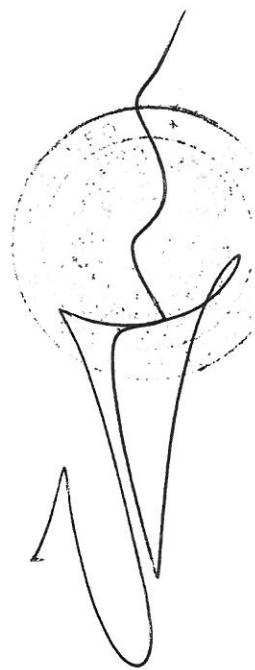
Nel caso di nomina in composizione collegiale, l'organo di Revisione è presieduto da un Presidente eletto dai revisori effettivi, a maggioranza di voti, tra i suoi componenti.

L'Organo di Revisione controlla il regolare andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti annuali alle scritture contabili, riferendo annualmente all'Assemblea con apposita relazione al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo. Se richiesto dal Consiglio di Amministrazione o da almeno due consiglieri l'Organo di Revisione esprime il suo parere su specifici fatti e situazioni mediante apposita relazione.

Articolo 18

(Collegio dei Proviviri)

Salvo obblighi speciali in materia, il Collegio dei Proviviri è un organo eventuale dell'Associazione che può essere isti-



Andrea Bernardi
Limone Piemonte

tuito per volontà dell'Assemblea. Esso ha una semplice funzione di riesame interno o di composizione (bonaria) delle controversie, impregiudicato il diritto delle parti disputanti di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria. Ove nominato è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, e resta in carica quattro anni. I membri sono rieleggibili. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissione di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei Proviviri è presieduto da un Presidente nominato al suo interno. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza alcuna formalità, purché sia garantito a ciascun membro il diritto di essere tempestivamente informato degli argomenti oggetto di decisione, di partecipare e votare.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE

Articolo 19

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nel rispetto della normativa e del presente Statuto, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dell'Associazione.

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare lo svolgimento dell'attività associative e il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 20

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, da:

- contributi degli aderenti (quota associativa, contributi straordinari etc.);
- contributi di privati;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni o manifestazioni.
- pubblicazioni, produzioni e materiale vario curato dall'As-

sociazione medesima.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO - RENDICONTO - UTILI

Articolo 21

(Esercizio sociale - Rendiconto/Bilancio)

L'esercizio sociale ha inizio l'1(uno) settembre di ogni anno e termina il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio e il bilancio preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario sociale annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Dalla data di avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Articolo 22

(Utili)

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23

(Scioglimento)

L'Associazione di scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, per delibera dell'Assemblea o quando lo scopo è divenuto impossibile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori che, ove associati, opereranno gratui-



Antonia Bernardini
Amministratore

tamente.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione sportiva dilettantistica o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

NORME DI RINVIO

Articolo 24

(Rinvio)

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 febbraio 2000 numero 361, nel Codice Civile in tema di associazioni e nei regolamenti eventuali dell'Associazione nonché quelle contenute nello statuto e nel regolamento del C.O.N.I. e della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca e nell'articolo 90 della legge 22 dicembre 2002 numero 289, salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e di ogni altra normativa specifica dettata per la categoria di appartenenza.

Registrazione: Unico il 7.3.2018 serie AT N. 4792 con Euro 245,00